

Notifica per l'operatività transfrontaliera di società di gestione di OICVM e FIA: pubblicati i Regolamenti UE integrativi della Direttiva UCITS e della AIFMD

26 marzo 2024

AUTORI

Francesco Dagnino

Managing Partner



Angelo Messore

Partner



Marina Mastrangelo

Counsel



Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 marzo 2024, sono stati pubblicati i regolamenti UE volti a disciplinare il contenuto e la forma delle comunicazioni di notifica alle Autorità di Vigilanza per la commercializzazione transfrontaliera di OICVM e per l'operatività transfrontaliera delle società di gestione di OICVM e di FIA.

Questi regolamenti riflettono l'esito delle consultazioni pubbliche condotte dall'ESMA e mirano a facilitare l'operatività transfrontaliera dei fondi, garantendo al contempo la protezione degli investitori e l'integrità del mercato. Con l'implementazione di modelli standardizzati e l'adozione di procedure elettroniche per la comunicazione, si prevede un impatto positivo sull'efficienza operativa delle società di gestione e sulla loro capacità di operare in un contesto transfrontaliero.

L'entrata in vigore dei regolamenti, fissata al 14 luglio 2024 per il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/910 e al 25 giugno 2024 per i Regolamenti Delegati (UE) 2024/911 e 2024/912, segna un ulteriore passo verso l'integrazione e l'armonizzazione del mercato finanziario europeo.

Le novità normative introdotte

Gli atti normativi pubblicati sono i seguenti:

1. Il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2024/910](#) della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra Autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione.
2. Il [Regolamento Delegato \(UE\) 2024/911](#) della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
3. Il [Regolamento Delegato \(UE\) 2024/912](#) della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del



Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

I regolamenti, come tali direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE, si riferiscono alle procedure amministrative per lo scambio di informazioni tra Autorità di Vigilanza concernenti lo svolgimento delle attività di gestione e commercializzazione di fondi armonizzati (OICVM) e alternativi (FIA) e la prestazione di servizi, con o senza lo stabilimento di succursale, da parte delle relative società di gestione in Stati membri ospitanti e sono il frutto delle consultazioni pubbliche condotte dall'ESMA sui progetti di norme tecniche di attuazione relative ai modelli delle rispettive lettere di notifica.



Il Regolamento di esecuzione della Direttiva UCITS ha l'obiettivo di agevolare e snellire lo scambio di informazioni tra le Autorità di Vigilanza, fornendo i modelli standard per le attestazioni e per le lettere di notifica da utilizzare per la commercializzazione di OICVM e la prestazione di servizi transfrontalieri delle società di gestione in ambito UE.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 (il "Regolamento di esecuzione"), oltre a stabilire le norme tecniche di attuazione per l'applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE (c.d. "Direttiva UCITS"), contiene i nuovi formati e modelli delle lettere di notifica che i gestori di OICVM, o direttamente gli OICVM quando si tratti della notifica per la commercializzazione delle proprie quote o azioni in altri Stati membri, saranno tenuti ad utilizzare ai fini delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza nell'ambito della direttiva.

Con il dichiarato fine di rendere agevoli, celeri e snelle le procedure amministrative concernenti le predette notifiche, il Regolamento di esecuzione stabilisce, inoltre, le procedure di cooperazione tra le Autorità competenti, prevedendo altresì nuovi modelli di attestazione ai sensi della Direttiva UCITS ed imponendo che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto l'operatività transfrontaliera avvengano esclusivamente per via elettronica, come peraltro già previsto dalla vigente disciplina che prevede il ricorso al canale e-mail, ma raccomandando il ricorso a tecnologie di trasmissione potenzialmente più avanzate rispetto alla posta elettronica.

Per quanto riguarda, nello specifico, i modelli di lettere di notifica e attestazioni:

- sono stati rivisti e sostituiti: *i)* il modello standard della lettera di notifica, ex art. 93, par. 1, della Direttiva UCITS, dell'intenzione dell'OICVM/società di gestione UE di commercializzare in altri Stati dell'Unione le quote o azioni di OICVM e *ii)* il modello di attestazione previsto dall'art 93, par. 3, per le Autorità di Vigilanza dello Stato Membro d'origine dell'OICVM, volto a comprovare che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla medesima direttiva. Con l'adozione di questi due nuovi modelli, rispettivamente contenuti negli Allegati I e VI del Regolamento di esecuzione, sono contestualmente abrogati e soppressi gli Allegati I e II al Regolamento (UE) n. 584/2010¹;
- è stato istituito un nuovo modello di lettera per la notifica, alle Autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, dell'intenzione della

¹ REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le Autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti.



società di gestione UE di gestire e/o amministrare un OICVM stabilito in tale altro Stato, ai sensi dell'art. 20, par. 1, della Direttiva UCITS (Allegato II al Regolamento di esecuzione);

- sono stati adottati nuovi modelli per le comunicazioni alle Autorità competenti, da parte delle società di gestione UE, dell'intenzione di operare in un altro Stato membro dell'UE mediante lo stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 18 della Direttiva UCITS (Allegato III al Regolamento di esecuzione);
- per i predetti casi di operatività transfrontaliera in libera prestazione o con succursale, sono stati previsti altresì nuovi modelli di attestazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro d'origine della Società di gestione UE, aventi ad oggetto: *i)* le indicazioni relative ai sistemi di indennizzo a tutela degli investitori (Allegato IV al Regolamento di esecuzione) e *ii)* le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate alla società di gestione ai sensi delle disposizioni della Direttiva UCITS, la descrizione della portata dell'autorizzazione ed i dettagli su eventuali restrizioni rispetto ai tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire (Allegato V);
- infine, è stato inserito un apposito modello per la notifica delle informazioni relative alle persone responsabili della succursale della Società di gestione UE (Allegato VII).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, è prescritto che ciascuna Autorità competente designi un punto di contatto per lo scambio di informazioni e documenti di cui sopra e ne comunichi gli estremi (ed ogni relativa modifica) a tutte le altre Autorità UE, con altresì l'obbligo di monitorare quotidianamente l'indirizzo di posta elettronica o il canale di comunicazione alternativo previsto per la ricezione delle notifiche; si stabiliscono, inoltre, tempi molto stretti affinché l'Autorità di Vigilanza del paese ospitante, che riceve le notifiche in questione, fornisca un riscontro all'Autorità competente del paese d'origine della Società di gestione UE o dell'OICVM. Nel disciplinare questi aspetti, il regolamento in commento sopprime il Capo I (intitolato, "Procedura di notifica") del Regolamento UE n. 584/2010.

Il Regolamento di esecuzione n. 2024/910 troverà diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 14 luglio 2024; a partire da tale data, dovranno conseguentemente essere adottati i nuovi modelli di comunicazione e attestazione sopra elencati.

I Regolamenti Delegati (UE) 2024/911 e 2024/912

Il Regolamento delegato (UE) n. 2024/911 ed il Regolamento delegato (UE) n. 2024/912 specificano le informazioni che le società di gestione di OICVM e i Gestori di Fondi di Investimento Alternativi ("GEFIA") sono tenute a trasmettere alle Autorità di Vigilanza competenti nell'ambito della notifica dell'intenzione di prestare in un altro Stato membro le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendosi una succursale od operando in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli articoli 17 e 18 della Direttiva UCITS e dell'art. 33 della Direttiva sui Gestori dei Fondi di Investimento Alternativi (Direttiva n. 2011/61/UE, "AIFMD"), e nell'ambito della procedura di notifica per la gestione o



I Regolamenti Delegati integrano la Direttiva UCITS e la AIFMD per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le società di gestione e le Autorità di Vigilanza competenti negli Stati membri dell'UE, ai fini della prestazione transfrontaliera di servizi, specificando le informazioni da comunicare per ciascun tipo di notifica.



amministrazione di OICVM stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di origine del gestore, ai sensi dell'art. 20 della Direttiva UCITS.

Tra le novità, ai fini dell'individuazione univoca dell'OICVM o del FIA nelle suddette procedure di notifica, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione dei codici ISIN (numero internazionale di identificazione del titolo) e del codice LEI (identificativo della persona giuridica) dell'OICVM o del FIA, ove assegnati e disponibili; si richiede, inoltre, di fornire il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto, presso la società di gestione, responsabile dello scambio di informazioni con l'Autorità competente dello Stato membro d'origine della società.

I regolamenti integrano le informazioni da fornire nel programma di attività e nella descrizione della struttura organizzativa della succursale prevedendo che contengano gli elementi elencati qui di seguito.

Per quanto riguarda le succursali di società di gestione di OICVM:

- il programma di attività dovrà indicare: a) le attività e i servizi di investimento e accessori che saranno prestati nello Stato membro ospitante; b) l'eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo; c) una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione; d) una descrizione della strategia aziendale della succursale; e) previsioni della succursale su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi;
- la struttura organizzativa dovrà riportare: a) le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico; b) una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura interna della società di gestione o, se la società di gestione appartiene a un gruppo, il modo in cui si inserisce nella struttura interna del gruppo, compresi i dettagli sull'eventuale unità operativa istituita a livello della succursale e un'indicazione delle risorse umane assegnate alla succursale; c) le regole sulla cui base la succursale riferisce alla società di gestione; d) una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dalla società di gestione a livello di succursale; e) una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati per trattare i reclami; f) una sintesi dei sistemi e dei controlli approntati dalla società di gestione a livello di succursale, comprendente una serie di elementi specificati dal medesimo Regolamento delegato.

In caso di operatività in regime di libera prestazione, le informazioni da fornire saranno ovviamente minori, ma si richiede in ogni caso che il programma di attività includa: a) le attività e i servizi di investimento e accessori che saranno prestati nello Stato membro ospitante; b) l'eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo e c) una spiegazione del modo in cui le attività da svolgere nello Stato membro ospitante contribuiranno alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione.

Qualora si tratti di una notifica finalizzata alla gestione o amministrazione di un OICVM istituito in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 20 della Direttiva UCITS, in caso di delega la Società di gestione dovrà fornire alle Autorità competenti dello Stato membro di origine determinate informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, fornendo, in particolare un elenco delle funzioni in materia di gestione o amministrazione di investimenti soggette a delega ed il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del delegato.



Per quanto attiene alle condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri da parte di un GEFIA, si richiede che il programma di attività redatto dal GEFIA riporti: *a)* le particolari attività inerenti alla gestione collettiva di portafogli (di cui all'Allegato I AIFMD) e ai servizi di investimento specifici che saranno prestati; *b)* la strategia aziendale del GEFIA nello Stato membro ospitante, in particolare le categorie di clienti e investitori interessati con cui il GEFIA tratterà nello Stato membro ospitante e il modo in cui tratterà con tali investitori; *c)* una sintesi dei controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte nello Stato membro ospitante; *d)* informazioni di dettaglio sui FIA che il GEFIA intende gestire nello Stato membro ospitante (il regolamento precisa quali debbano essere i dettagli da fornire).

Nel caso in cui il GEFIA intenda operare tramite succursale, la descrizione della relativa struttura organizzativa dovrà contenere i seguenti elementi: *a)* l'eventuale appartenenza del GEFIA a un gruppo; *b)* una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia del GEFIA o del gruppo del GEFIA; *c)* informazioni (specificate nel regolamento) sull'organizzazione della succursale; *d)* una sintesi dei sistemi e dei controlli che saranno predisposti (anche in questo caso, il regolamento contiene dettagli in merito alle informazioni richieste), nonché *e)* previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi.

Inoltre, nella notifica relativa allo stabilimento di succursale in altri Stati membri dell'UE, le società di gestione UE e i GEFIA dovranno riportare gli estremi di identificazione ed altre informazioni sui "responsabili della succursale", definiti, nelle premesse ai regolamenti delegati, come "le persone abilitate a stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale della succursale per dirigerne di fatto l'attività o le persone responsabili della sua gestione corrente in qualità di dirigenti".

I regolamenti in questione prescrivono, infine, l'obbligo di comunicazione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite in sede di notifica iniziale o successiva e indicano le informazioni da fornire nel caso di cessazione programmata dell'attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro².

I Regolamenti delegati 2024/911 e 2024/912 saranno applicabili dal 25 giugno 2024; per quanto riguarda i modelli per la comunicazione degli elementi sopra elencati alle competenti Autorità di Vigilanza si dovrà fare riferimento agli allegati al Regolamento di esecuzione analizzato sub 1).

TEAM REGULATORY

² In particolare: a) il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale; b) il calendario della cessazione programmata; c) i dati e le procedure proposte di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.



Francesco Dagnino
Managing Partner



Angelo Messorè
Partner



Marina Mastrangelo
Counsel



Il presente documento viene diffuso a scopo informativo e non è inteso a fornire una consulenza di natura legale o un parere sugli argomenti discussi. I destinatari del presente documento non possono fare affidamento sul suo contenuto. LEXIA Avvocati e/o professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili del contenuto del presente documento, sulla base di un mandato professionale o a qualsiasi altro titolo.